



COMUNE DI FARRA DI SOLIGO

PROVINCIA DI TREVISO

COPIA

N°48
Reg. delib.
del 30-12-2024

VERBALE DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO	Ricognizione periodica delle società partecipate possedute al 31.12.2023 ai sensi dell'art.20 del D.Lgs.175/2016 e Relazione sull'attuazione delle misure previste nel piano di razionalizzazione adottato nel 2023.
---------	--

Oggi **trenta** del mese di **dicembre** dell'anno **duemilaventiquattro** alle ore **18:30**, nella sala delle adunanze consiliari, convocato in seguito a regolari inviti si è riunito in seduta Pubblica di Prima^ convocazione il Consiglio Comunale così composto:

	Presente/Assente		Presente/Assente
Perencin Mattia	Presente	Gerlin Angelo	Presente
Merotto Manuela	Presente	Ronfini Matteo	Presente
Andreola Michele	Presente	Ed-Dami Sana	Presente
Spadetto Silvia	Presente	Amianti Ginetta	Presente
Ballancin Eva	Presente	Deola Emanuela	Presente
Nadai Davide	Presente	Bigolin Francesco	Presente
Guizzo Stefano	Presente		

Presenti 13 Assenti 0

Presiede l'adunanza il Signor Perencin Mattia in qualità di Sindaco
assistito dal Segretario Comunale Dott.ssa Scanferla Michela.

La Sig.ra Bortolin Giovanna, in qualità di Assessore esterno, risulta Presente

Sono scrutatori i Signori:

Ballancin Eva

Ronfini Matteo

Bigolin Francesco

OGGETTO	Ricognizione periodica delle società partecipate possedute al 31.12.2023 ai sensi dell'art.20 del D.Lgs.175/2016 e Relazione sull'attuazione delle misure previste nel piano di razionalizzazione adottato nel 2023.
----------------	--

IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITO l'intervento dell'Assessore Merotto Manuela, che illustra brevemente i contenuti della presente deliberazione come da allegato;

RICHIAMATO il D.lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (TUSP), il quale prevede:

- all'articolo 24 "Revisione straordinaria delle partecipazioni" , comma 1, che *"Le partecipazioni detenute, direttamente o indirettamente, dalle amministrazioni pubbliche alla data di entrata in vigore del presente decreto in società non riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'articolo 4, ovvero che non soddisfano i requisiti di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, o che ricadono in una delle ipotesi di cui all'articolo 20, comma 2, sono alienate o sono oggetto delle misure di cui all'articolo 20, commi 1 e 2. A tal fine, entro il 30 settembre 2017, ciascuna amministrazione pubblica effettua con provvedimento motivato la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute alla data di entrata in vigore del presente decreto, individuando quelle che devono essere alienate. L'esito della ricognizione, anche in caso negativo, è comunicato con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto-legge n. 90 del 2014, convertito, alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15"*;
- all'articolo 20 "Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche" , comma 1, che *"Fermo quanto previsto dall'articolo 24, comma 1, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione...."*;

RICHIAMATA la delibera numero 41 del 17 agosto 2021 con la quale il Consiglio comunale ha deliberato di procedere con la cessione delle azioni possedute in ASCO TLC spa alla luce degli indirizzi già espressi con le precedenti deliberazioni di Consiglio comunale relative alla ricognizione ordinaria delle società partecipate e con riferimento agli esiti dell'analisi contenuta nella nota del 18 giugno 2021, acquisita al protocollo del Comune di Farra di Soligo numero 10048 del 21 giugno 2021 depositata agli atti, con la quale il Presidente del Consiglio di Amministrazione di Asco Holding spa ha trasmesso l'informativa circa le *"Valutazioni strategiche in merito alla partecipazione detenuta dalla Società in Asco TLC S.p.A"* allegando anche una relazione denominata *"Definizione e comparazione delle alternative strategiche per ASCO TLC"* redatta da un advisor terzo;

PRESO ATTO che:

- Asco Holding Spa con nota del 05.08.2022, n. 13431 del protocollo dell'Ente, ha comunicato ai comuni soci che la procedura di gara per la cessione della partecipazione detenuta in Asco TLC spa era stata avviata con trasmissione delle lettere d'invito ai concorrenti al fine di consentire agli stessi la formulazione dell'offerta di acquisto e della possibilità di concludere la procedura di vendita entro dicembre 2022;
- il Consiglio di Amministrazione di Asco Holding, riunitosi il 15 novembre 2022, ha deliberato la piena e definitiva aggiudicazione della gara per l'acquisto della totalità delle partecipazioni azionarie detenute da Asco Holding e C.C.I.A.A. Treviso – Belluno in Asco TLC a favore del

costituendo raggruppamento temporaneo di imprese formato da Ascopiave spa (in qualità di capogruppo mandataria, con una quota pari al 60%) e Acantho spa (in qualità di mandante, con una quota del 40%), per un prezzo complessivo di compravendita pari a 37 milioni e 168 mila euro;

- questo è avvenuto all'esito della procedura selettiva che ha avuto come oggetto la vendita della proprietà delle intere quote di partecipazione azionaria del capitale sociale detenute da Asco Holding spa e dalla C.C.I.A.A. di Treviso – Belluno nella società Asco TLC spa, per un totale di 5.520.000 azioni ordinarie pari a un valore nominale complessivo di 3.599.202,84 euro rappresentanti il 92,00% del capitale sociale di Asco TLC spa;

- in data 29.12.2022 il Gruppo Hera e il Gruppo Ascopiave hanno sottoscritto la documentazione che disciplina l'acquisizione del 92% di Asco TLC da Asco Holding e dalla C.C.I.A.A. di Treviso-Belluno;

- in data 29.12.2022 è avvenuta la sottoscrizione del contratto di compravendita;

- in data 14.03.2023 è stata perfezionata la cessione del 92% di Asco TLC ad Ascopiave S.p.A. (con una quota pari al 55,2%) e Acantho S.p.A. (società controllata dal Gruppo Hera, con una quota pari al 36,8%), per un importo complessivo pari a 37.168.000,00 euro;

EVIDENZIATO che:

1. i consorzi tra Comuni, che non rivestono forma societaria, rientrano nel perimetro soggettivo del T.U.S.P. e, quindi, sono tenuti ad adottare i piani di razionalizzazione periodica delle partecipazioni da essi detenute; pertanto non sono oggetto di razionalizzazione le partecipazioni degli enti comunali in detti consorzi.

Nel caso del Comune di Farra di Soligo, restano quindi esclusi dalla ricognizione in oggetto i seguenti enti partecipati dal Comune:

- Consiglio Di Bacino Veneto Orientale;
- Consiglio Di Bacino Sinistra Piave;
- Consorzio di Igiene del Territorio;
- Consorzio BIM Piave di Treviso;

2. l'articolo 2, comma 1, lettera p), del T.U.S.P. considera quotate le società a partecipazione pubblica che emettono azioni quotate in mercati regolamentati e le società che hanno emesso, alla data del 31 dicembre 2015, strumenti finanziari, diversi dalle azioni, quotati in mercati regolamentati e che a tali società, per espressa previsione dell'articolo 1, comma 5, del T.U.S.P., si applicano le disposizioni relative al decreto in oggetto solo se espressamente previsto; così pure tali disposizioni si applicano, solo se espressamente previsto, anche alle società partecipate da società quotate; e dunque ove non vi sia una espressa previsione di applicabilità, il T.U.S.P. non trova applicazione a tali soggetti; in conseguenza di ciò la società ATS S.r.l., a seguito di emissione nel luglio 2014 di strumenti finanziari consistenti in prestiti obbligazionari quotati in mercati regolamentari, ai sensi del T.U.S.P. risulta essere società quotata secondo la definizione dell'articolo 2, comma 1, lettera p) del decreto citato e pertanto con riferimento sia a tale partecipazione diretta che alle sue partecipazioni (indirette per il Comune di Farra di Soligo) non trova applicazione l'obbligo di ricognizione periodica di cui all'articolo 20 del T.U.S.P.;

3. che con il comma 724 della legge numero 145/2018 all'articolo 26 del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, numero 175, dopo il comma 6, è stato inserito il comma 6bis che prevede che le disposizioni dell'articolo 20 non si applicano alle società a partecipazione pubblica di cui all'articolo 4, comma 6; pertanto tale disposizione esclude dall'obbligo di razionalizzazione periodica le società costituite dai Gruppi di Azione locale (GAL), e conseguentemente la partecipazione del Comune di Farra di Soligo nel GAL dell'Altamarca trevigiana che era stato ricompreso, prima della modifica normativa citata, nei precedenti piani di ricognizione;

ATTESO che il Comune di Farra di Soligo può mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'articolo 4, commi 2 e 3, T.U.S.P., e nel seguito indicate:

- “a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;*
- b) progettazione e realizzazione di un’opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell’articolo 193 del D. Lgs. n. 50/2016;*
- c) realizzazione e gestione di un’opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d’interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all’articolo 180 del D.Lgs. n. 50/2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all’articolo 17, commi 1 e 2;*
- d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all’ente o agli enti pubblici partecipanti, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;*
- e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all’articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016”;*

ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l’utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, *“in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato”;*

RILEVATO che ai fini di cui sopra devono essere alienate o essere oggetto delle misure di cui all’articolo 20, commi 1 e 2 del T.U.S.P., ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione, le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

- a) che non rientrano in alcuna delle categorie di cui all’articolo 4, T.U.S.P., sopra citato;
- a) che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- b) che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- c) che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- d) che, nel triennio precedente abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
- e) diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d’interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- f) per le quali si rilevi la necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) per le quali si rilevi la necessità di aggregazione e/o altre operazioni di razionalizzazione;

CONSIDERATO altresì:

- che le disposizioni del predetto T.U.S.P. devono essere applicate avendo riguardo all’efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;
- che il processo di razionalizzazione - nella sua formulazione straordinaria e periodica, rappresenta il punto di sintesi di una valutazione complessiva della convenienza per l’Ente a mantenere in essere partecipazioni societarie rispetto ad altre soluzioni;

RILEVATO che la mancata adozione degli atti di cui ai commi da 1 a 4 dell’articolo 20 comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di euro 5.000,00 a un massimo di euro 500.000,00, salvo il danno eventualmente rilevato in sede di giudizio amministrativo contabile, comminata dalla competente sezione giurisdizionale regionale della Corte dei Conti;

CONSIDERATO che con delibera del Consiglio comunale n. 56 del 28.12.2023 sono state approvate la razionalizzazione periodica delle società partecipate possedute al 31.12.2022 ai sensi

dell'art. 20 del D.lgs. 175/2016 e la relazione sull'attuazione delle misure previste nel piano di razionalizzazione adottato nel 2022, con mantenimento delle partecipazioni dirette nelle seguenti società, in quanto necessarie al perseguimento delle finalità dell'Ente, evidenziando le misure di razionalizzazione da approntare e da monitorare, anche con riguardo alle partecipazioni indirette (ricognizione, per queste ultime, svolta nel 2023 solo prudenzialmente per garantire la massima trasparenza, pur in assenza di obblighi di legge):

NOME PARTECIPATA	CODICE FISCALE PARTECIPATA	QUOTA DI PARTECIPAZIONE	ESITO DELLA RILEVAZIONE	NOTE
ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.	04163490263	1,74%	Non trova applicazione l'obbligo di revisione periodica di cui all'articolo 20 del T.U.S.P. in quanto risulta essere società quotata secondo la definizione dell'articolo 2 comma 1 lett. p) del decreto citato. La ricognizione viene svolta comunque prudenzialmente per massima trasparenza pur in assenza di obblighi di legge.	
ASCO HOLDING S.P.A.	03215740261	3,15%	Mantenimento	
GAL ALTA MARCA TREVIGIANA S.C.A.R.L.	0421207026	1,35%	Oggetto di ricognizione ma esclusa dall'obbligo di razionalizzazione periodica ai sensi del nuovo comma 6 bis dell'articolo 26 del T.U.S.P.	

RILEVATO che:

- per effetto dell'articolo 20, comma 4, del T.U.S.P., entro il 31 dicembre 2024 il Comune deve provvedere ad approvare una relazione sull'attuazione delle misure adottate nel piano di razionalizzazione dell'anno precedente, evidenziando i risultati conseguiti, e deve trasmetterla alla Struttura di monitoraggio e controllo, oltre che alla competente Sezione della Corte dei Conti;
- gli "Indirizzi per gli adempimenti relativi alla Revisione e al Censimento delle partecipazioni pubbliche" del MEF - Corte dei Conti, prevedono che in tale relazione vadano fornite informazioni differenziate per le partecipazioni che sono state dismesse in attuazione del piano di revisione periodica dell'anno precedente e quelle che sono ancora detenute dall'amministrazione pubblica:

- in particolare, per le partecipazioni che sono state dismesse, è opportuno che siano specificate le caratteristiche delle operazioni di dismissione, vale a dire: il tipo di procedura messa in atto; l'ammontare degli introiti finanziari, l'identificazione delle eventuali controparti;
- invece, per le partecipazioni ancora detenute deve essere chiarito lo stato di attuazione delle misure di razionalizzazione programmate nel piano precedente, descrivendo le differenti azioni operate rispetto a quelle previste. In particolare, vanno descritte le situazioni di mancato avvio della procedura di razionalizzazione programmata, nonché quelle caratterizzate dalla mancata conclusione della medesima. Vanno anche motivate le situazioni per le quali siano venute meno le criticità che avevano determinato l'adozione di una misura di razionalizzazione;

ESAMINATI la ricognizione ordinaria delle partecipazioni possedute dal Comune di Farra di Soligo alla data del 31 dicembre 2023 di cui alle schede allegate (allegato sub lettera "A") quale parte integrante e sostanziale, e la relazione sull'attuazione delle misure di razionalizzazione del piano adottato nel 2023 relativo alle partecipazioni possedute al 31.12.2022 (allegato sub lettera "B") quale parte integrante e sostanziale, redatti secondo gli schemi messi a disposizione dal MEF;

CONSIDERATO che:

- ai sensi dell'art. 30 del decreto legislativo 201/2022, all'adempimento dell'approvazione del piano di revisione periodica ex articolo 20 del decreto legislativo 175/2016, si affianca la predisposizione della nuova ricognizione periodica della situazione gestionale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, entro il termine del 31 dicembre, stabilendo, al comma 2, che, nel caso specifico degli affidamenti a società in house, la nuova ricognizione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica debba intendersi quale vera e propria appendice della revisione delle società partecipate ex articolo 20 del TUSP;
- nella ricognizione della situazione gestionale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, approvata con specifica deliberazione nella presente seduta, è stato rilevato che l'Ente non ha affidato nessun servizio pubblico di rilevanza economica a società in house;

TENUTO CONTO del parere espresso dall'Organo di Revisione ai sensi dell'articolo 239, comma 1, lettera b) n. 3 del decreto legislativo numero 267 del 18 agosto 2000 (allegato sub lettera "C");

PRESO ATTO che il presente provvedimento rientra nell'ambito della competenza dell'organo consiliare ai sensi dell'articolo 42, comma 2, lettera e) del decreto legislativo numero 267 del 18 agosto 2000 e dell'articolo 10 del T.U.S.P.;

VISTI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi dalla Responsabile del Settore Economico Finanziario ai sensi degli articoli 49 e 147bis del decreto legislativo numero 267 del 18 agosto 2000;

Con la seguente **VOTAZIONE** espressa in forma palese per alzata di mano:

favorevoli: 9

contrari: nessuno

astenuiti: 4 (Ed-Dami, Amianti, Deola, Bigolin)

DELIBERA

1. di approvare la ricognizione ordinaria delle partecipazioni possedute dal Comune di Farra di Soligo alla data del 31 dicembre 2023 nel contenuto di cui alle schede predisposte secondo le linee guida MEF ed allegate alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale (allegato "A");

2. di mantenere, per le motivazioni indicate in premessa che qui si intendono integralmente riportate, e per quanto contenuto nelle schede allegate, le seguenti partecipazioni dirette:
 - **ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.P.A.**
 - **ASCOHOLDING S.P.A.**
 - **GAL ALTA MARCA TREVIGIANA S.C.A.R.L.;**
3. di dare atto che:
 - la società ALTO TREVIGIANA SERVIZI S.P.A. è stata oggetto di ricognizione ma non di revisione ordinaria in quanto la stessa è considerata società quotata avendo posto in essere un'operazione finanziaria di emissione di obbligazioni quotate nel segmento ExtraMot pro della Borsa Italiana Spa;
 - la società GAL ALTA MARCA TREVIGIANA S.C.A.R.L. è stata oggetto di ricognizione ma non di revisione ordinaria a seguito dell'introduzione del comma 6- bis all'art. 26 del T.U.S.P. da parte del comma 724 della L. 145/2018 (c.d. legge di stabilità 2019);
4. di approvare la relazione sull'attuazione delle misure di razionalizzazione del piano di revisione periodica delle società partecipate adottato nel 2023 ai sensi dell'articolo 20, comma 4, del decreto legislativo 19 agosto 2016, numero 175, allegato "B" alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;
5. di dare atto che sulla presente deliberazione il Revisore del Conto ha espresso parere favorevole, come da allegato "C";
6. di demandare alla Giunta comunale e al Sindaco il coordinamento operativo e la vigilanza sull'attuazione di quanto deliberato, fatte salve le competenze consiliari di controllo;
7. di trasmettere copia della presente deliberazione a tutte le società direttamente partecipate dal Comune affinché le stesse si conformino agli indirizzi espressi, nel rispetto di quanto previsto dal citato decreto legislativo numero 175 del 19 agosto 2016;
8. di aggiornare i dati contenuti nell'applicativo "Partecipazioni" del Dipartimento del Tesoro;
9. di trasmettere copia della presente deliberazione alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti mediante apposito applicativo (ConTe);
10. di pubblicare il presente provvedimento nella apposita sotto sezione della sezione "Amministrazione trasparente" del sito comunale.

Quindi

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con la seguente **VOTAZIONE** espressa in forma palese per alzata di mano:

favorevoli: 9

contrari: nessuno

astenuti: 4 (Ed-Dami, Amianti, Deola, Bigolin)

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, numero 267.

I pareri, qualora espressi, sono stati sottoscritti digitalmente a norma di legge secondo quanto previsto dal D.Lgs 267/2000 art. 49 e art.147Bis ed allegati alla presente deliberazione.

OGGETTO	Ricognizione periodica delle società partecipate possedute al 31.12.2023 ai sensi dell'art.20 del D.Lgs.175/2016 e Relazione sull'attuazione delle misure previste nel piano di razionalizzazione adottato nel 2023.
---------	--

Data lettura della presente delibera, viene approvata e sottoscritta

IL Sindaco
F.to dott. Perencin Mattia

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Scanferla Michela

PARERE DI REGOLARITA' DEL RESPONSABILE

Ai sensi dell'art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del D.lgs 267/2000

Oggetto: Ricognizione periodica delle società partecipate possedute al 31.12.2023 ai sensi dell'art.20 del D.Lgs.175/2016 e Relazione sull'attuazione delle misure previste nel piano di razionalizzazione adottato nel 2023.

Regolarità Tecnica

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO INTERESSATO
a norma del T.U.E.L. 267/00

Sulla proposta di deliberazione su citata si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 parere Favorevole di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa”;*

**per la motivazione indicata con nota:*

Data 18-12-24

Il Responsabile del servizio
F.to Baratto Cristina

PARERE DI REGOLARITA' DEL RESPONSABILE

Ai sensi dell'art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del D.lgs 267/2000

Oggetto: Ricognizione periodica delle società partecipate possedute al 31.12.2023 ai sensi dell'art.20 del D.Lgs.175/2016 e Relazione sull'attuazione delle misure previste nel piano di razionalizzazione adottato nel 2023.

Regolarità Contabile

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO INTERESSATO
a norma del T.U.E.L. 267/00

Sulla proposta di deliberazione su citata si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 parere Favorevole di regolarità contabile;*

*per la motivazione indicata con nota:

Data 18-12-24

Il Responsabile del servizio
F.to Baratto Cristina

Allegato alla deliberazione

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 48 del 30-12-2024

Oggetto: Ricognizione periodica delle società partecipate possedute al 31.12.2023 ai sensi dell'art.20 del D.Lgs.175/2016 e Relazione sull'attuazione delle misure previste nel piano di razionalizzazione adottato nel 2023.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica, che copia del presente atto viene affissa da oggi all'albo pretorio per la prescritta pubblicazione di 15 giorni consecutivi con numero di registrazione all'albo pretorio .

COMUNE DI FARRA DI SOLIGO li

L'incaricato
F.to dott.ssa Lucchetta Marta

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 48 del 30-12-2024

Oggetto: Ricognizione periodica delle società partecipate possedute al 31.12.2023 ai sensi dell'art.20 del D.Lgs.175/2016 e Relazione sull'attuazione delle misure previste nel piano di razionalizzazione adottato nel 2023.

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione, pubblicata all'Albo Pretorio Online del Comune a norma di legge, è DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267.

L'incaricato
F.to Lucchetta Marta

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo

L'ADDETTO INCARICATO



Ministero
dell'Economia
e delle Finanze

SCHEDA DI RILEVAZIONE
PER LA
REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI
da approvarsi entro il 31/12/2024
(Art. 20, c. 1, TUSP)

Dati relativi alle partecipazioni detenute al
31/12/2023

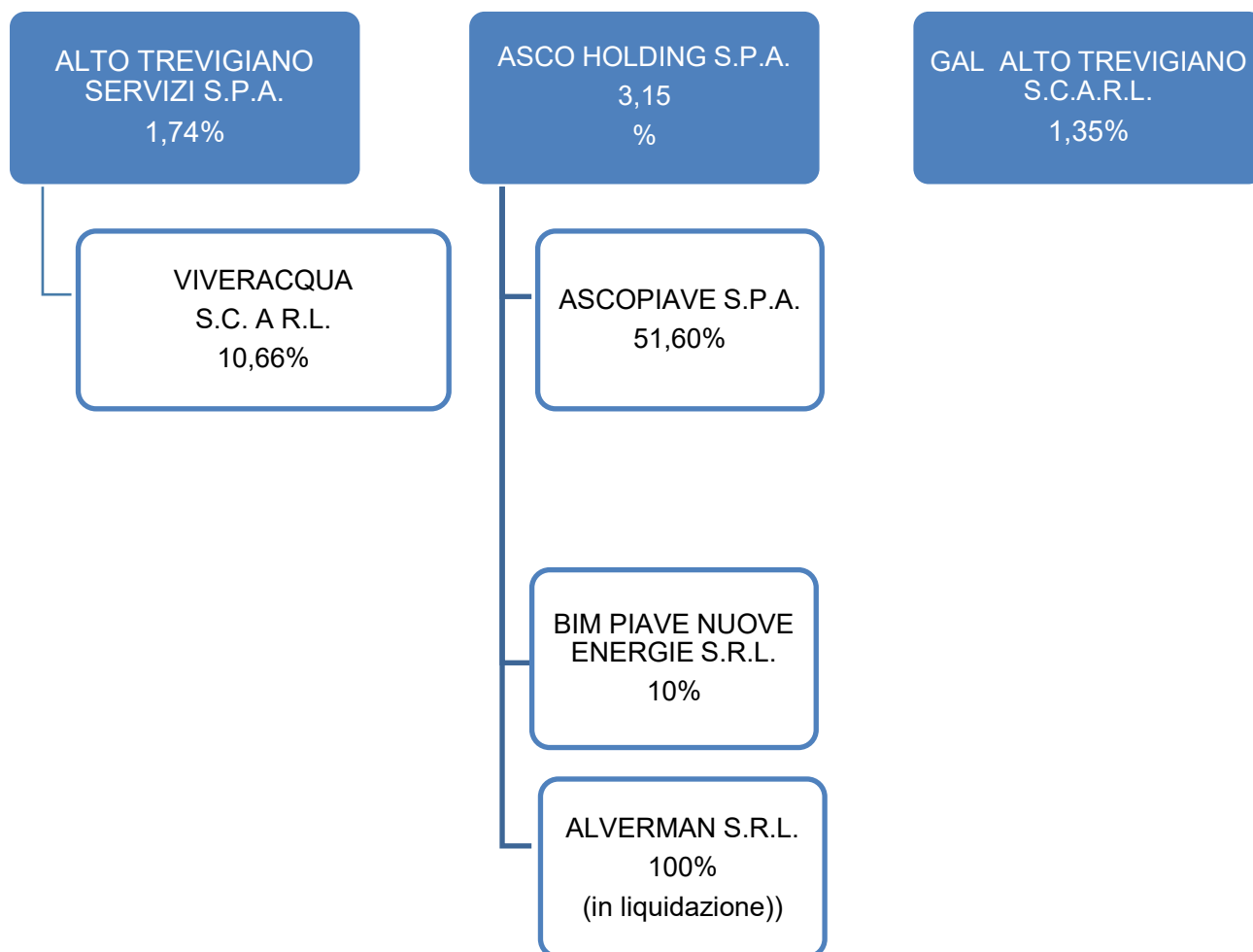


Tabella riepilogativa delle partecipazioni detenute direttamente

NOME PARTECIPATA	CODICE FISCALE PARTECIPATA	QUOTA DI PARTECIPAZIONE	ESITO DELLA RILEVAZIONE	NOTE
ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.	04163490263	1,74%	Non trova applicazione l'obbligo di revisione periodica di cui all'articolo 20 del T.U.S.P. in quanto risulta essere società quotata secondo la definizione dell'articolo 2 comma 1 lett. p) del decreto citato. La ricognizione viene svolta prudenzialmente per massima trasparenza pur in assenza di obblighi di legge.	
ASCO HOLDING S.P.A.	03215740261	3,15%	Mantenimento avendo provveduto agli interventi di razionalizzazione previsti dalle precedenti deliberazioni di razionalizzazione	
GAL ALTA MARCA TREVIGIANA S.C.A.R.L.	0421207026	1,35%	Esclusa dall'obbligo di razionalizzazione periodica ai sensi del nuovo comma 6 bis dell'articolo 26 del T.U.S.P.	

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Codice Fiscale	04163490263
Denominazione	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SPA
Data di costituzione della partecipata	2007
Forma giuridica	Società per azioni
Tipo di fondazione	Scegliere un elemento.
Altra forma giuridica	
Stato di attività della partecipata	attiva
Data di inizio della procedura ⁽¹⁾	
Società con azioni quotate in mercati regolamentati ⁽²⁾	
Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati (ex TUSP) ⁽²⁾	SI- Strumenti finanziari: Hydrobond - mercato Extra Mot PRO
La società è un GAL ⁽²⁾	
La società è una "Società benefit" ⁽³⁾	Scegliere un elemento.

⁽¹⁾ Compilare solo se nel campo "stato di attività della partecipata" è stato indicato che sono in corso procedure di liquidazione oppure procedure concorsuali.

⁽²⁾ Nell'applicativo le società con azioni quotate e quelle emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati ("società quotate ex TUSP") e i Gruppi di Azione Locale (GAL) sono individuati mediante elenchi ufficiali.

⁽³⁾ La "società benefit" è una società che nell'esercizio di una attività economica persegue, oltre allo scopo di dividerne gli utili, una o più finalità di beneficio comune e opera in modo responsabile, sostenibile e trasparente nei confronti di persone, comunità, territori e ambiente, beni ed attività culturali e sociali, enti e associazioni ed altri portatori di interesse. Tali finalità devono essere indicate specificatamente nell'oggetto sociale della società. La "società benefit" redige annualmente una relazione concernente il perseguimento del beneficio comune, da allegare al bilancio societario e da pubblicare nel proprio sito Internet (cfr. art. 1, commi 376 – 384, L. n. 208/2015).

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Stato	Italia
Provincia	Treviso
Comune	Montebelluna
CAP*	31044
Indirizzo*	Via Schiavonesca Priula, 86
Telefono*	0423/2928
FAX*	0423/292929
Email*	info@altotrevigianoservizi.it

*campo con compilazione facoltativa

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA

Indicare il settore ATECO rappresentativo dell'attività svolta. Nel caso in cui i settori siano più di uno, indicarli in ordine decrescente di importanza.

La lista dei codici Ateco è disponibile al link:

<https://www.istat.it/it/files//2022/03/Struttura-ATECO-2007-aggiornamento-2022.xlsx>

Per approfondimenti sui codici Ateco si rimanda al link:

<https://www.istat.it/it/archivio/17888>

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Attività 1	36.00.00
Attività 2	
Attività 3	
Attività 4	

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA *

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Società in house	si
Previsione nello statuto di limiti sul fatturato ⁽⁴⁾	si
Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. n. 175/2016	no
Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art.1, c. 4, lett. A) [#]	no
Riferimento normativo società di diritto singolare ⁽⁴⁾	
Società a controllo pubblico che adotta un sistema di contabilità analitica e separata per le attività oggetto di diritti speciali o esclusivi svolte insieme ad altre attività in regime di mercato [§]	si
Specificare se le regole per la contabilità separata sono dettate da:	ARERA
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9)	no
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con provvedimento del Presidente della Regione o delle Prov. Autonome (art. 4, c. 9)	Scegliere un elemento.
Riferimento normativo atto esclusione ⁽⁵⁾	

* La compilazione della Sezione "Ulteriori Informazioni sulla partecipata" non è richiesta per "società quotate ex TUSP", se la società è un GAL oppure se lo stato di attività della società è "in liquidazione" o "soggetta a procedure concorsuali".

⁽⁴⁾ Compilare il campo solo se nel campo precedente è stato scelto "sì"

⁽⁵⁾ Compilare il campo solo se in uno dei campi precedenti è stato scelto "sì"

[#] Per la nozione giuridica di "società a partecipazione pubblica di diritto singolare" di cui all'art. 1, comma 4, del TUSP, si veda l'orientamento della Struttura di monitoraggio disponibile sul sito del Ministero dell'Economia e delle Finanze al seguente link:

[https://www.de.mef.gov.it/export/sites/sitodt/modules/documenti_it/patrimonio_pubblico/patrimonio_pa/Orientamento_del_18_novembre_2019_xSocietx_a_partecipazione_pubblica_di_diritto_singolarex .pdf](https://www.de.mef.gov.it/export/sites/sitodt/modules/documenti_it/patrimonio_pubblico/patrimonio_pa/Orientamento_del_18_novembre_2019_xSocietx_a_partecipazione_pubblica_di_diritto_singolarex.pdf)

[§] Occorre selezionare "SI" se la società è a **controllo pubblico** (esercitato da una o più pubbliche amministrazioni congiuntamente), svolge attività economiche protette da **diritti speciali o esclusivi**, insieme con altre attività svolte in regime di economia di mercato ed ha adottato un sistema di **contabilità analitica e separata** secondo le indicazioni dettate dal MEF con la direttiva del 9 settembre 2019 (ai sensi del dell'art.6, c.1, TUSP) ovvero secondo le indicazioni dettate dall'Autorità di settore. Si ricorda che per diritti esclusivi o speciali si intendono i diritti concessi da un'autorità competente mediante una disposizione legislativa o regolamentare o disposizione amministrativa pubblicata, avente l'effetto di riservare, rispettivamente, a uno o più operatori economici l'esercizio di un'attività e di incidere sostanzialmente sulla capacità di altri operatori economici di esercitare tale attività.

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP*

NOME DEL CAMPO	Anno 2023
Tipologia di attività svolta	Scegliere un elemento.
Numero medio di dipendenti	300
Numero dei componenti dell'organo di amministrazione	5
Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione	48.470
Numero dei componenti dell'organo di controllo	3+2 (supplenti)
Compenso dei componenti dell'organo di controllo	26.208

NOME DEL CAMPO	2023	2022	2021	2020	2019
Approvazione bilancio	sì	sì	sì	sì	sì
Risultato d'esercizio	4.720.229	1.857.216	964.439	5.813.871	1.145.561

* La compilazione della Sezione "Dati di bilancio per la verifica TUSP" non è richiesta per le "società quotate ex TUSP", se lo stato di attività della società è "in liquidazione" o "soggetta a procedure concorsuali".

1. Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici

Compilare la seguente sotto-sezione se la "Tipologia di attività svolta" dalla partecipata è: "Attività produttive di beni e servizi" o "**Attività di promozione e sviluppo di progetti di ricerca finanziati (Distretti tecnologici)**".

NOME DEL CAMPO	2023	2022	2021
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	47.905.530	50.258.889	45.354.899
A5) Altri Ricavi e Proventi	11.445.378	9.409.162	5.847.596
di cui Contributi in conto esercizio	717.668	1.779.376	

2. Attività di Holding

Compilare la seguente sotto-sezione se la "Tipologia di attività svolta" dalla partecipata è: "**Attività consistenti nell'assunzione di partecipazioni in società esercenti attività diverse da quella creditizia e finanziaria (Holding)**".

NOME DEL CAMPO	2023	2022	2021
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni			
A5) Altri Ricavi e Proventi			
di cui Contributi in conto esercizio			
C15) Proventi da partecipazioni			
C16) Altri proventi finanziari			
C17 bis) Utili e perdite su cambi			
D18 a) Rettifiche di valore di attività finanziarie - Rivalutazioni di partecipazioni			

3. Attività bancarie e finanziarie

Compilare la seguente sotto-sezione se la “*Tipologia di attività svolta*” dalla partecipata è: “**Attività bancarie e finanziarie**”.

NOME DEL CAMPO	2023	2022	2021
Interessi attivi e proventi assimilati			
Commissioni attive			

4. Attività assicurative

Compilare la seguente sotto-sezione se la “*Tipologia di attività svolta*” dalla partecipata è: “**Attività assicurative**”.

NOME DEL CAMPO	2023	2022	2021
I.1 Conto Tecnico dei rami danni - Premi di competenza, al netto delle cessioni in riassicurazione			
I.3 Conto Tecnico dei rami danni - Altri proventi tecnici, al netto delle cessioni in riassicurazione			
II.1 Conto Tecnico dei rami vita - Premi dell'esercizio, al netto delle cessioni in riassicurazione			
II.4 Conto Tecnico dei rami vita - Altri proventi tecnici, al netto delle cessioni in riassicurazione			

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Tipologia di Partecipazione	Partecipazione diretta
Quota diretta ⁽⁶⁾	48.491 (1,74%)
Codice Fiscale Tramite ⁽⁷⁾	
Denominazione Tramite (organismo) ⁽⁷⁾	
Quota detenuta dalla Tramite nella società ⁽⁸⁾	

⁽⁶⁾ Se la partecipazione è diretta o sia diretta che indiretta, inserire la quota detenuta direttamente dall'Amministrazione nella società.

⁽⁷⁾ Compilare se per “Tipologia di Partecipazione” è stato indicato “Partecipazione Indiretta” o “Partecipazione diretta e indiretta”. Inserire CF e denominazione dell'ultima “tramite” attraverso la quale la società è indirettamente partecipata dall'Amministrazione.

⁽⁸⁾ Inserire la quota di partecipazione che la “tramite” detiene nella società.

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

Indicare il tipo di controllo* esercitato dall'Amministrazione sulla partecipata. Ai fini del controllo è necessario tener conto, oltre che della quota diretta, anche di eventuali quote indirette detenute dall'Amministrazione nella partecipata. Nel caso di società partecipata indirettamente, in via generale, inserire il tipo di controllo esercitato dall'Amministrazione sulla “tramite”.

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Tipo di controllo*	nessuno

*Per la definizione di controllo si rinvia all'atto di [orientamento del 15 febbraio 2018](#) emanato della Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo sull'attuazione del TUSP e alla deliberazione della Corte dei conti, Sezioni riunite in sede di controllo, 20 giugno 2019, n. 11/SSRRCO/QMIG/19.

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione del provvedimento	Scegliere un elemento.

Se la partecipazione è ancora detenuta alla data di adozione del provvedimento continuare con la compilazione dei campi di seguito riportati. Altrimenti, se la partecipazione non è più detenuta alla data di adozione del provvedimento, deve essere compilata la scheda “Partecipazione non più detenuta” in base alla tipologia della razionalizzazione realizzata.

Società controllata da una quotata	No
CF della società quotata controllante ⁽⁹⁾	
Denominazione della società quotata controllante ⁽⁹⁾	
Attività svolta dalla Partecipata	produzione di un servizio di interesse generale (Art. 4, c. 2, lett. a)
Descrizione dell'attività	GESTIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO
Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto privato ⁽¹⁰⁾	0,00%
Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre società (art.20, c.2 lett. c)	no
Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art.20, c.2 lett. f)	no
Necessità di aggregazione di società (art.20, c.2 lett. g)	Scegliere un elemento.
L'Amministrazione ha fissato, con proprio provvedimento, obiettivi specifici sui costi di funzionamento della partecipata? (art.19, c, 5) ⁽¹¹⁾	no
Esito della revisione periodica ⁽¹²⁾	mantenimento senza interventi
Modalità (razionalizzazione) ⁽¹³⁾	Scegliere un elemento.
Termine previsto per la razionalizzazione ⁽¹³⁾	
Dichiarazione di Cessione a titolo oneroso in Revisione straordinaria ⁽¹⁴⁾	No
Note*	La società è affidataria in house del servizio idrico integrato per i Comuni dell'Ambito territoriale “Veneto Orientale” individuato dalla legge regionale del Veneto 17 del 27 aprile 2012. Il servizio è affidato dal Consiglio di bacino “Veneto Orientale” costituito il 29 maggio 2013 mediante sottoscrizione della convenzione tra i Comuni dell'Ambito. Non trova applicazione l'obbligo di revisione periodica di cui all'articolo 20 del T.U.S.P. in quanto risulta essere società quotata secondo la definizione dell'articolo 2 comma 1 lett. p) del decreto citato.

⁽⁹⁾ Compilare il campo solo se nel campo “Società controllata da una quotata” è stato scelto “sì”.

⁽¹⁰⁾ Compilare il campo se “Attività svolta dalla Partecipata” precedentemente selezionata è “Realizzazione e gestione di opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di servizio di interesse generale tramite PPP (Art.4, c.2, lett. c)”.

⁽¹¹⁾ Compilare il campo se “Tipo di controllo” è stato selezionato elemento diverso da “nessuno”.

⁽¹²⁾ La compilazione del campo non è richiesta per le società in liquidazione, per quelle soggette a procedure concorsuali e per i GAL.

⁽¹³⁾ Campo obbligatorio se per “Esito della revisione periodica” è stato selezionato “Razionalizzazione”.

⁽¹⁴⁾ Nel campo l'Amministrazione deve specificare se nel provvedimento di revisione straordinaria, adottato ai sensi dell'art. 24 del TUSP, era stato indicato l'esito “Cessione a titolo oneroso”. La compilazione non è richiesta se la società è in liquidazione, è soggetta a procedura concorsuale, è un GAL o nel caso in cui nel campo “Attività svolta dalla partecipata” sia stato selezionato “Coordinamento e attuazione patti territoriali e contratti d'area ex delibera CIPE 21/03/1997 (Art. 26, c.7) oppure “Gestione delle case da gioco – società già costituita e autorizzata alla data del 23/09/2016 (art. 26, c. 12 sexies)”.

*Campo con compilazione facoltativa.

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Codice Fiscale	03215740261
Denominazione	ASCO HOLDING SPA
Data di costituzione della partecipata	1996
Forma giuridica	Società per azioni
Tipo di fondazione	Scegliere un elemento.
Altra forma giuridica	
Stato di attività della partecipata	attiva
Data di inizio della procedura ⁽¹⁾	
Società con azioni quotate in mercati regolamentati ⁽²⁾	NO
Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati (ex TUSP) ⁽²⁾	NO
La società è un GAL ⁽²⁾	NO
La società è una "Società benefit" ⁽³⁾	no

⁽⁹⁾ Compilare solo se nel campo "stato di attività della partecipata" è stato indicato che sono in corso procedure di liquidazione oppure procedure concorsuali.

⁽¹⁰⁾ Nell'applicativo le società con azioni quotate e quelle emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati ("società quotate ex TUSP") e i Gruppi di Azione Locale (GAL) sono individuati mediante elenchi ufficiali.

⁽¹¹⁾ La "società benefit" è una società che nell'esercizio di una attività economica persegue, oltre allo scopo di dividerne gli utili, una o più finalità di beneficio comune e opera in modo responsabile, sostenibile e trasparente nei confronti di persone, comunità, territori e ambiente, beni ed attività culturali e sociali, enti e associazioni ed altri portatori di interesse. Tali finalità devono essere indicate specificatamente nell'oggetto sociale della società. La "società benefit" redige annualmente una relazione concernente il perseguimento del beneficio comune, da allegare al bilancio societario e da pubblicare nel proprio sito Internet (cfr. art. 1, commi 376 – 384, L. n. 208/2015).

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Stato	Italia
Provincia	Treviso
Comune	Pieve di Soligo
CAP*	31053
Indirizzo*	Via Verizzo, 1030
Telefono*	0438/980098
FAX*	0438/82096
Email*	ascoholding@pec.ascocert.it

*campo con compilazione facoltativa

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA

Indicare il settore ATECO rappresentativo dell'attività svolta. Nel caso in cui i settori siano più di uno, indicarli in ordine decrescente di importanza.

La lista dei codici Ateco è disponibile al link:

<https://www.istat.it/it/files//2022/03/Struttura-ATECO-2007-aggiornamento-2022.xlsx>

Per approfondimenti sui codici Ateco si rimanda al link:

<https://www.istat.it/it/archivio/17888>

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Attività 1	64.20
Attività 2	
Attività 3	
Attività 4	

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA *

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Società in house	no
Previsione nello statuto di limiti sul fatturato ⁽⁴⁾	no
Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. n. 175/2016	no
Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art.1, c. 4, lett. A) [#]	no
Riferimento normativo società di diritto singolare ⁽⁴⁾	
Società a controllo pubblico che adotta un sistema di contabilità analitica e separata per le attività oggetto di diritti speciali o esclusivi svolte insieme ad altre attività in regime di mercato [§]	si
Specificare se le regole per la contabilità separata sono dettate da:	MEF (direttiva 9 settembre 2019)
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9)	no
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con provvedimento del Presidente della Regione o delle Prov. Autonome (art. 4, c. 9)	no
Riferimento normativo atto esclusione ⁽⁵⁾	

* La compilazione della Sezione "Ulteriori Informazioni sulla partecipata" non è richiesta per "società quotate ex TUSP", se la società è un GAL oppure se lo stato di attività della società è "in liquidazione" o "soggetta a procedure concorsuali".

⁽¹²⁾ Compilare il campo solo se nel campo precedente è stato scelto "sì"

⁽¹³⁾ Compilare il campo solo se in uno dei campi precedenti è stato scelto "sì"

[#] Per la nozione giuridica di "società a partecipazione pubblica di diritto singolare" di cui all'art. 1, comma 4, del TUSP, si veda l'orientamento della Struttura di monitoraggio disponibile sul sito del Ministero dell'Economia e delle Finanze al seguente link:

https://www.de.mef.gov.it/export/sites/sitodt/modules/documenti_it/patrimonio_pubblico/patrimonio_pa/Orientamento_del_18_novembre_2019_xSocietx_a_partecipazione_pubblica_di_diritto_singolarex.pdf

[§] Occorre selezionare "SI" se la società è a **controllo pubblico** (esercitato da una o più pubbliche amministrazioni congiuntamente), svolge attività economiche protette da **diritti speciali o esclusivi**, insieme con altre attività svolte in regime di economia di mercato ed ha adottato un sistema di **contabilità analitica e separata** secondo le indicazioni dettate dal MEF con la direttiva del 9 settembre 2019 (ai sensi del dell'art.6, c.1, TUSP) ovvero secondo le indicazioni dettate dall'Autorità di settore. Si ricorda che per diritti esclusivi o speciali si intendono i diritti concessi da un'autorità competente mediante una disposizione legislativa o regolamentare o disposizione amministrativa pubblicata, avente l'effetto di riservare, rispettivamente, a uno o più operatori economici l'esercizio di un'attività e di incidere sostanzialmente sulla capacità di altri operatori economici di esercitare tale attività.

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP *

NOME DEL CAMPO	Anno 2023
Tipologia di attività svolta	Attività consistenti nell'assunzione di partecipazioni in società esercenti attività diverse da quella creditizia e finanziaria (Holding)
Numero medio di dipendenti	5
Numero dei componenti dell'organo di amministrazione	5
Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione	95.792
Numero dei componenti dell'organo di controllo	3+2 (supplenti)
Compenso dei componenti dell'organo di controllo	58.968

NOME DEL CAMPO	2023	2022	2021	2020	2019
Approvazione bilancio	sì	sì	sì	sì	sì
Risultato d'esercizio	39.495.000,00	19.130.720,00	17.117.107,00	25.572.820,00	99.545.775,00

* La compilazione della Sezione "Dati di bilancio per la verifica TUSP" non è richiesta per le "società quotate ex TUSP", se lo stato di attività della società è "in liquidazione" o "soggetta a procedure concorsuali".

1. Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici

Compilare la seguente sotto-sezione se la “*Tipologia di attività svolta*” dalla partecipata è: “Attività produttive di beni e servizi” o “**Attività di promozione e sviluppo di progetti di ricerca finanziati (Distretti tecnologici)**”.

NOME DEL CAMPO	2023	2022	2021
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni			
A5) Altri Ricavi e Proventi			
di cui Contributi in conto esercizio			

2. Attività di Holding

Compilare la seguente sotto-sezione se la “*Tipologia di attività svolta*” dalla partecipata è: “**Attività consistenti nell'assunzione di partecipazioni in società esercenti attività diverse da quella creditizia e finanziaria (Holding)**”.

NOME DEL CAMPO	2023	2022	2021
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni			
A5) Altri Ricavi e Proventi	102.000,00	310.754,00	76.885,00
di cui Contributi in conto esercizio	0		
C15) Proventi da partecipazioni		20.696.286,00	20.492.076,00
C16) Altri proventi finanziari		8.769.000,00	7.637.000,00
C17 bis) Utili e perdite su cambi			
D18 a) Rettifiche di valore di attività finanziarie - Rivalutazioni di partecipazioni			

3. Attività bancarie e finanziarie

Compilare la seguente sotto-sezione se la “*Tipologia di attività svolta*” dalla partecipata è: “**Attività bancarie e finanziarie**”.

NOME DEL CAMPO	2023	2022	2021
Interessi attivi e proventi assimilati			
Commissioni attive			

4. Attività assicurative

Compilare la seguente sotto-sezione se la “*Tipologia di attività svolta*” dalla partecipata è: “**Attività assicurative**”.

NOME DEL CAMPO	2023	2022	2021
I.1 Conto Tecnico dei rami danni - Premi di competenza, al netto delle cessioni in riassicurazione			
I.3 Conto Tecnico dei rami danni - Altri proventi tecnici, al netto delle cessioni in riassicurazione			
II.1 Conto Tecnico dei rami vita - Premi dell'esercizio, al netto delle cessioni in riassicurazione			
II.4 Conto Tecnico dei rami vita - Altri proventi tecnici, al netto delle cessioni in riassicurazione			

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Tipologia di Partecipazione	Partecipazione diretta
Quota diretta ⁽⁶⁾	3,14527%
Codice Fiscale Tramite ⁽⁷⁾	

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Denominazione Tramite (organismo) ⁽⁷⁾	
Quota detenuta dalla Tramite nella società ⁽⁸⁾	

⁽¹⁴⁾ Se la partecipazione è diretta o sia diretta che indiretta, inserire la quota detenuta direttamente dall'Amministrazione nella società.

⁽¹⁵⁾ Compilare se per "Tipologia di Partecipazione" è stato indicato "Partecipazione Indiretta" o "Partecipazione diretta e indiretta". Inserire CF e denominazione dell'ultima "tramite" attraverso la quale la società è indirettamente partecipata dall'Amministrazione.

⁽¹⁶⁾ Inserire la quota di partecipazione che la "tramite" detiene nella società.

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

Indicare il tipo di controllo* esercitato dall'Amministrazione sulla partecipata. Ai fini del controllo è necessario tener conto, oltre che della quota diretta, anche di eventuali quote indirette detenute dall'Amministrazione nella partecipata. Nel caso di società partecipata indirettamente, in via generale, inserire il tipo di controllo esercitato dall'Amministrazione sulla "tramite".

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Tipo di controllo*	nessuno

*Per la definizione di controllo si rinvia all'atto di [orientamento del 15 febbraio 2018](#) emanato della Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo sull'attuazione del TUSP e alla deliberazione della Corte dei conti, Sezioni riunite in sede di controllo, 20 giugno 2019, n. 11/SSRRCO/QMIG/19.

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione del provvedimento	Scegliere un elemento.

Se la partecipazione è ancora detenuta alla data di adozione del provvedimento continuare con la compilazione dei campi di seguito riportati. Altrimenti, se la partecipazione non è più detenuta alla data di adozione del provvedimento, deve essere compilata la scheda “Partecipazione non più detenuta” in base alla tipologia della razionalizzazione realizzata.

Società controllata da una quotata	No
CF della società quotata controllante ⁽⁹⁾	
Denominazione della società quotata controllante ⁽⁹⁾	
Attività svolta dalla Partecipata	gestione delle partecipazioni societarie di enti locali (art.4, c.5)
Descrizione dell'attività	Assunzione di partecipazioni direttamente o attraverso società partecipate e concessione di finanziamenti (attività svolta nei confronti del pubblico)
Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto privato ⁽¹⁰⁾	
Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre società (art.20, c.2 lett. c)	no
Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art.20, c.2 lett. f)	no
Necessità di aggregazione di società (art.20, c.2 lett. g)	Scegliere un elemento.
L'Amministrazione ha fissato, con proprio provvedimento, obiettivi specifici sui costi di funzionamento della partecipata? (art.19, c, 5) ⁽¹¹⁾	no
Esito della revisione periodica ⁽¹²⁾	mantenimento senza interventi
Modalità (razionalizzazione) ⁽¹³⁾	Scegliere un elemento.
Termine previsto per la razionalizzazione ⁽¹³⁾	
Dichiarazione di Cessione a titolo oneroso in Revisione straordinaria ⁽¹⁴⁾	No
Note*	La società Asco Holding è un holding pura che gestisce partecipazioni in società operanti nel settore della produzione e della fornitura di servizi pubblici rientranti nella categoria di cui all'art. 4, comma 1, lett. a). A seguito della modifica statutaria approvata l'11 novembre 2019, è stata rafforzata la <i>governance</i> dei soci pubblici sulla società mediante la previsione di una <i>Assemblea dei soci pubblici</i>, con funzioni consultive e di confronto sui temi posti all'ordine del giorno dell'assemblea generale dei soci.

⁽¹⁵⁾ Compilare il campo solo se nel campo “Società controllata da una quotata” è stato scelto “sì”.

⁽¹⁶⁾ Compilare il campo se “Attività svolta dalla Partecipata” precedentemente selezionata è “Realizzazione e gestione di opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di servizio di interesse generale tramite PPP (Art.4, c.2, lett. c)”.

⁽¹⁷⁾ Compilare il campo se “Tipo di controllo” è stato selezionato elemento diverso da “nessuno”.

⁽¹⁸⁾ La compilazione del campo non è richiesta per le società in liquidazione, per quelle soggette a procedure concorsuali e per i GAL.

⁽¹⁹⁾ Campo obbligatorio se per “Esito della revisione periodica” è stato selezionato “Razionalizzazione”.

⁽²⁰⁾ Nel campo l'Amministrazione deve specificare se nel provvedimento di revisione straordinaria, adottato ai sensi dell'art. 24 del TUSP, era stato indicato l'esito “Cessione a titolo oneroso”. La compilazione non è richiesta se la società è in liquidazione, è soggetta a procedura concorsuale, è un GAL o nel caso in cui nel campo “Attività svolta dalla partecipata” sia stato selezionato “Coordinamento e attuazione patti territoriali e contratti d'area ex delibera CIPE 21/03/1997 (Art. 26, c.7) oppure “Gestione delle case da gioco – società già costituita e autorizzata alla data del 23/09/2016 (art. 26, c. 12 sexies)”.

*Campo con compilazione facoltativa.



COMUNE DI FARRA DI SOLIGO

RELAZIONE SULL'ATTUAZIONE DEL PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI ADOTTATO NELL'ANNO 2023

(articolo 20, comma 4, del decreto legislativo numero 175 del 19 agosto 2016)

Premessa

In base a quanto disciplinato dall'articolo 20, commi 1 e 2, del decreto legislativo 19 agosto 2016, numero 175, recante "Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica" (T.U.S.P.), il Comune di Farra di Soligo ha provveduto, entro lo scorso 31 dicembre 2023, con deliberazione del Consiglio comunale numero 56 del 28 dicembre 2023, alla revisione periodica delle partecipazioni detenute al 31 dicembre 2021 predisponendo, al ricorrere dei presupposti previsti dalla legge, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione.

Entro il 31 dicembre 2024, ai sensi del quarto comma del citato articolo 20 del T.U.S.P., deve essere approvata una relazione sull'attuazione delle misure previste nel piano di razionalizzazione adottato nel 2023.

Contenuto del piano di riassetto

Con la deliberazione del Consiglio comunale numero 56 del 28 dicembre 2023, citata in premessa, il Comune di Farra di Soligo ha confermato le misure previste dalle precedenti delibere di Consiglio di razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie numero 32 del 27 dicembre 2018 e numero 58 del 20 dicembre 2019, nel seguito riportate:

- a) con specifico riferimento alla partecipazione in Asco Holding S.p.a. il mantenimento della partecipazione diretta senza interventi;
- b) con riferimento alla partecipazione in G.A.L. Alta Marca Trevigiana S.c.a.r.l. il mantenimento della partecipazione diretta nella società, tenuto conto che tale società è comunque esclusa dall'obbligo di razionalizzazione periodica ai sensi del comma 6bis dell'articolo 26 del T.U.S.P.;
- c) con riferimento alla partecipazione in Alto Trevigiano Servizi S.p.A. il mantenimento della propria partecipazione senza interventi; la società è stata oggetto di ricognizione ma non di revisione ordinaria in quanto la stessa è considerata società quotata avendo posto in essere un'operazione finanziaria di emissione di obbligazioni quotate nel segmento extramot PRO della Borsa Italiana S.p.a..

Stato di attuazione

Con delibera numero 41 del 17 agosto 2021 il Consiglio comunale ha stabilito di "procedere con la cessione delle azioni possedute in ASCO TLC spa alla luce degli indirizzi già espressi con le precedenti deliberazioni di Consiglio comunale e con riferimento agli esiti dell'analisi contenuta nella nota del 18 giugno 2021, acquisita al protocollo del Comune di Farra di Soligo numero 10048 del 21 giugno 2021 depositata agli atti, con la quale il Presidente del Consiglio di Amministrazione di Asco Holding spa ha trasmesso l'informativa circa le *"Valutazioni strategiche in merito alla partecipazione detenuta dalla Società in Asco TLC S.p.A"* allegando anche una relazione denominata *"Definizione e comparazione delle alternative strategiche per ASCO TLC"* redatta da un *advisor* terzo";

Il Consiglio di Amministrazione di Asco Holding, riunitosi il 15 novembre 2022, ha deliberato la piena e definitiva aggiudicazione della gara per l'acquisto della totalità delle partecipazioni azionarie detenute da Asco Holding e C.C.I.A.A. Treviso – Belluno in Asco TLC a favore del costituendo raggruppamento temporaneo di imprese formato da Ascopiave spa (in qualità di capogruppo mandataria, con una quota pari al 60%) e Acantho spa (in qualità di mandante, con una quota del 40%), per un prezzo complessivo di compravendita pari a 37 milioni e 168 mila euro.

Questo è avvenuto all'esito della procedura selettiva che ha avuto come oggetto la vendita della proprietà delle intere quote di partecipazione azionaria del capitale sociale detenute da Asco Holding spa e dalla C.C.I.A.A. di Treviso – Belluno nella società Asco TLC spa, per un totale di 5.520.000 azioni ordinarie pari a un valore nominale complessivo di 3.599.202,84 euro rappresentanti il 92,00% del capitale sociale di Asco TLC spa., con sottoscrizione del contratto di compravendita prevista entro la fine dell'anno 2022.

Con la “Relazione circa le attività intraprese dal Consiglio di Amministrazione di Asco Holding S.p.A.” del primo dicembre 2023, acquisita al protocollo comunale numero 21638, il Presidente di Asco Holding s.p.a., oltre a richiamare i contenuti delle precedenti comunicazioni, ha aggiunto quanto segue:

“In data 14 marzo 2023, ha avuto luogo la cessione della partecipazione detenuta dal la Società in Asco TLC S.p.A., pari al 91,00% del capitale sociale. Si ricorda che il Consiglio di Amministrazione di Asco Holding S.p.A., in considerazione delle delibere adottate dai Comuni soci in sede di ricognizione periodica delle partecipazioni detenute ex articolo 20 del Decreto Madia, ha provveduto, al fine di definire la migliore strategia da adottare e, ad analizzare e la situazione aziendale di Asco TLC nonché a valutare le varie opzioni strategiche a livello di assetto societario-organizzativo qui di seguito indicate:

- a) mantenimento dell'attuale quota partecipativa in Asco TLC;*
- b) cessione integrale della partecipazione (attraverso vendita delle azioni e/o aggregazione societaria);*
- c) split societario per separare il business "infrastruttura" dai "servizi"*

Si ricorda che l'Assemblea dei Soci Pubblici del 15 settembre 2021 (in seconda convocazione), in sede consultiva, si è espressa, favorevolmente con voto unanime dei presenti in merito all'operazione di cessione integrale della partecipazione detenuta da Asco Holding nella controllata Asco TLC, mediante procedura competitiva pubblica. In data 21 settembre 2021, si è riunita, in seconda convocazione, l'Assemblea generale dei Soci di Asco Holding che ha deliberato favorevolmente, all'unanimità dei presenti, rappresentanti circa l'88,13% del capitale sociale.

Pertanto, il Consiglio di Amministrazione di Asco Holding S.p.A., in attuazione delle decisioni assunte, ha avviato la procedura per la redazione degli atti di gara e, in data 15 aprile 2022, è stata indetta, mediante pubblicazione di avviso, una procedura selettiva (di seguito anche solo la “Procedura”), avente ad oggetto la vendita della proprietà delle intere quote di partecipazione azionaria del capitale sociale detenute da Asco Holding e dalla C.C.I.A.A. di Treviso — Belluno che, nel frattempo, aveva espresso la propria volontà di vendere la sua partecipazione pari all'1,00% del capitale sociale, unitamente ad Asco Holding) in Asco TLC, per un totale di n. 5.520.000 azioni ordinarie pari ad un valore nominale complessivo di Euro 3.599.202,84 e rappresentanti il 92,00% del capitale sociale di Asco TLC. Per quanto attiene le azioni detenute dal la C.C.I.A.A. di Treviso - Belluno, Asco Holding ha agito in forza di uno specifico mandato.

Ad esito della Procedura selettiva di cui sopra, il Consiglio di Amministrazione di Asco Holding ha deliberato la piena e definitiva aggiudicazione della gara in oggetto in favore del costituendo raggruppamento temporaneo di imprese formato da Ascopiave S.p.A. (in qualità di capogruppo mandataria, con una quota pari al 60%) e Acantho S.p.A. (in qualità di un mandante, con una quota pari al 40%), per un prezzo complessivo di compravendita pari ad Euro 37.168.000,00.

La sottoscrizione del contratto di compravendita è avvenuta in data 29 dicembre 2022. Inoltre, a seguito dell'avveramento delle condizioni sospensive previste dal contratto di compravendita, tra cui l'ottenimento dei necessari provvedimenti autorizzativi da parte delle autorità competenti, in data 14 marzo 2023 è stato perfezionato l'atto di cessione.”

Con la “Relazione circa le attività intraprese dal Consiglio di Amministrazione di Asco Holding S.p.A.” del 3 dicembre 2024, acquisita al protocollo comunale numero 20058 del 4 dicembre 2024, il Presidente di Asco Holding S.p.A., oltre a richiamare i contenuti delle precedenti comunicazioni, ha aggiunto quanto segue:

“Si ricorda che, per quanto concerne l’adozione di una clausola statutaria finalizzata a favorire forme di coordinamento tra i soci pubblici in adeguamento alle indicazioni di governace contenute nella sentenza del Consiglio di Stato n. 578/20.19, l’Assemblea straordinaria dei soci di Asco Holding ha deliberato, in data 11 novembre 2019, di includere la clausola di cui all’articolo 21 dello statuto sociale rubricato “Assemblea de i Soci Pubblici”.

A tal riguardo, si evidenzia che nell’esercizio in corso, in corrispondenza delle Assemblee ordinarie de i soci di Asco Holding del 4 aprile 2024 e del 14 novembre 2024, si sono previamente tenute le Assemblea dei Soci Pubblici della Società, con modalità coerenti con il contenuto della predetta clausola.

Si rileva, inoltre, che in ottemperanza all’autorizzazione all’acquisto e disposizione di azioni Ascopiave S.p.A. ai sensi dell’art. 20 dello statuto deliberata dall’Assemblea ordinaria dei soci del 4 aprile 2024. i l Consiglio di amministrazione della Società, nel periodo compreso tra il 20 maggio 2024 e il 20 settembre 2024, ha acquistato n. 1.742.901 azioni Ascopiave, pari al 0,7435% del capitale sociale della stessa. In relazione a tali azioni, la Società ha, altresì, provveduto a richiedere l’iscrizione nell’elenco per l’attribuzione del voto maggiorato ai sensi dell’art. 127- quinquies del D. Lgs. 58/1998.”

SCHEMA STATO DI ATTUAZIONE

Mantenimento della partecipazione con azioni di razionalizzazione della società

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

Codice Fiscale	3215740261
Denominazione	ASCO HOLDING SPA

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Stato di attuazione degli interventi di razionalizzazione	Interventi di razionalizzazione della società in corso
Interventi di razionalizzazione previsti	Mantenimento della partecipazione detenuta direttamente senza interventi in quanto si è già provveduto agli interventi di razionalizzazione previsti nelle precedenti delibere.
Motivazioni del mancato avvio degli interventi di razionalizzazione previsti	
Interventi di razionalizzazione realizzati	
Interventi di razionalizzazione realizzati	
Ulteriori informazioni	Il Consiglio di Amministrazione di Asco Holding S.p.A., in attuazione delle decisioni assunte, ha dunque avviato la procedura per la redazione degli atti e lo svolgimento della gara e il 15 novembre 2022 ha deliberato la piena e definitiva aggiudicazione della gara per l'acquisto della totalità delle partecipazioni azionarie detenute da Asco Holding e C.C.I.A.A. Treviso – Belluno in Asco TLC a favore del costituendo raggruppamento temporaneo di imprese formato da Ascopiave spa (in qualità di capogruppo mandataria, con una quota pari al 60%) e Acantho spa (in qualità di mandante, con una quota del 40%), per un prezzo complessivo di compravendita pari a 37 milioni e 168 mila euro. Questo è avvenuto all'esito della procedura selettiva che ha avuto come oggetto la vendita della proprietà delle intere quote di partecipazione azionaria del capitale sociale detenute da Asco Holding spa e dalla C.C.I.A.A. di Treviso – Belluno nella società Asco TLC spa, per un totale di 5.520.000 azioni ordinarie pari a un valore nominale complessivo di 3.599.202,84 euro rappresentanti il 92,00% del capitale sociale di Asco TLC spa. La sottoscrizione del contratto di compravendita è avvenuta in data 29 dicembre 2022 e a seguito dell'avveramento delle condizioni sospensive previste dal contratto di compravendita, tra cui l'ottenimento dei necessari provvedimenti autorizzativi da parte delle autorità competenti, in data 14 marzo 2023 è stato perfezionato l'atto di cessione.”

COMUNE DI FARRA DI SOLIGO

Provincia di Treviso

Il Revisore Unico

VERBALE n. 8 DEL 21/12/2024

Oggetto: Parere su proposta di delibera con oggetto: "Ricognizione periodica delle società partecipate possedute al 31.12.2023 ai sensi dell'art.20 del D.Lgs.175/2016 e Relazione sull'attuazione delle misure previste nel piano di razionalizzazione adottato nel 2023".

In merito alla proposta di delibera n. 46 del 05.12.2024 all'esame del Consiglio Comunale nella seduta del 30.12.2024, di cui all'oggetto, esaminata la documentazione trasmessa per esprimere il proprio parere sulla ricognizione delle partecipazioni societarie del comune di Farra di Soligo ed in particolare:

1. Proposta di delibera per l'approvazione della ricognizione ordinaria delle società partecipate;
2. La ricognizione delle partecipazioni ai sensi dell'art. 20 del d.lgs.175/2016 (allegato A);
3. La relazione sullo stato di attuazione del precedente piano di razionalizzazione (allegato B);

Preso atto dell'obbligo, in capo all'Ente, di adottare un Piano di razionalizzazione delle società partecipate, ai sensi l'articolo 20, comma 7, del D.lgs. n.175/2016, entro il 31 dicembre di ogni anno.

Considerato che nella relazione tecnica allegata sub A) sono riportate le singole schede per ciascuna società partecipata dall'Ente, redatte sulla base dei modelli predisposti dal Ministero dell'Economia e delle Finanze – dipartimento del Tesoro e contenenti tutte le analisi richieste dal Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica tese a verificare il ricorrere delle condizioni per il mantenimento delle società partecipate, viene confermato l'attuale quadro delle partecipazioni societarie, senza necessità di procedere a piani di riassetto delle società stesse.

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

per quanto di competenza e nei limiti della fattispecie prevista dall'art. 239, comma 1, lettera b), n. 3, del D.Lgs. n. 267/2000, sulla proposta di deliberazione in oggetto relativa alla ricognizione periodica delle società partecipate, di cui all'articolo 20, D.Lgs n. 175/2016.

Padova, lì, 21/12/2024



Firmato digitalmente da:

Boaretto IL REVISORE

Firmato il 21/12/2024 10:51

dott. Stefano Boaretto

Seriale Certificato: 3681276

Valido dal 25/06/2024 al 25/06/2027

InfoCamere Qualified Electronic Signature CA